

REGOLAMENTO (CE) N. 1070/1999 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 1999

che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/97 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,

- (1) considerando che con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/1999 ⁽⁴⁾, la denominazione Φέτα (Feta) notificata dal governo ellenico ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 è stata registrata quale denominazione di origine protetta;
- (2) considerando che in seguito alla sentenza resa della Corte di giustizia il 16 marzo 1999, tale regolamento è stato annullato nella misura in cui procede alla registrazione della denominazione Φέτα (Feta) quale denominazione di origine protetta; che tale denominazione è pertanto radiata dal Registro delle denominazioni di origine protette e delle indica-

zioni geografiche protette, nonché dall'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La denominazione Φέτα (Feta) è radiata dal Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

2. Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96, nella Parte A, «Prodotti elencati nell'allegato II del trattato destinati all'alimentazione umana», nella rubrica «Formaggi» dall'elenco relativo alla «Grecia» è soppressa la denominazione «Φέτα (Feta) (DOP)».

3. A norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92, la denominazione Φέτα (Feta) resta protetta a livello nazionale fino a quando sarà adottata una decisione in merito.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione.⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.⁽²⁾ GU L 156 del 13.6.1997, pag. 10.⁽³⁾ GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 74 del 19.3.1999, pag. 8.